



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017

"ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI DELL' ISOLA BERGAMASCA ODV" o "A.C.A.T. DELL' ISOLA BERGAMASCA ODV"

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo n.117/2017 in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI DELL' ISOLA BERGAMASCA ODV" o "A.C.A.T. DELL' ISOLA BERGAMASCA ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e ha struttura democratica ed indipendente, apartitica, laica ed ispirata ai valori costituzionali e senza finalità di lucro.
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Terno d'Isola e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo settore e ss.mm.ii., nonché dalla normativa in materia.

Art. 3 - Definizione dei Club e delle loro Associazioni

1. L'Associazione è costituita su base locale come CLUB Alcológico Territoriale (metodo Hudolin).
2. Tramite l'Associazione, i Club che lo richiedono aderiscono a livello regionale all'ARCAT Lombardia (Associazione Regionale dei Club Alcológicos Territoriali), organizzazione di Volontariato ed Ente del Terzo Settore.
3. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona ed ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita ed affrontare le molteplici difficoltà presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'Approccio Ecologico-Sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. Il Club, composto da famiglie e da un servitore-insegnante, è parte della comunità locale in cui opera e promuove la cultura della promozione e della protezione della salute coerentemente con l'Approccio Ecologico-Sociale, che ne è il fondamento scientifico.

Art. 4 - Finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro, ed ispira la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai principi di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

democraticità della struttura, elettività, di uguaglianza e pari opportunità nonché gratuità delle cariche associative e delle attività svolte.

2. L'Associazione, in particolare, svolge le seguenti attività specifiche:

- a) promuove e sostiene attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute della persona, della famiglia e della comunità, a partire dai problemi alcol correlati e complessi;
- b) promuove la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi Soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute personale, familiare e comunitaria e della solidarietà sociale, sostenendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti;
- c) attiva capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario nazionale e sulle ASST territoriali;
- d) migliora la qualità della vita delle comunità attraverso l'Approccio Ecologico Sociale secondo il metodo Hudolin, impegnandosi e sostenendo lo sviluppo e la costituzione dei Club su tutto il territorio di competenza;
- e) sostiene i Club aderenti all'Associazione in tutte le attività che, in autonomia, intendono realizzare per la diffusione dei Club stessi e per la promozione e la protezione della salute e del benessere nelle comunità cui appartengono;
- f) coopera in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'Approccio Ecologico Sociale elaborato dal prof. Vladimir Hudolin.

Art. 5 - Attività di interesse generale

1. L'attività dell'Associazione è svolta avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione svolge in via principale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6 - Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere altresì attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5, purchè assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Codice del Terzo settore. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 7 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 8 - Missione dell'Associazione

1. L'Associazione, in particolare:
- accoglie, ascolta e aiuta, tramite le famiglie dei club, le persone e le famiglie che ad esse si rivolgono per affrontare i loro problemi alcol correlati e complessi (alcol, droga, gioco d'azzardo, ecc.);
 - Realizza interventi di sensibilizzazione e formazione rivolti in particolare ai giovani;
 - svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei CLUB, delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e nella comunità locale;
 - cura il coordinamento e la pertinenza scientifica dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale socio-sanitario, insegnanti;
 - mantiene regolari rapporti con associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, che a livello locale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute e del benessere in riferimento ai problemi alcol correlati e complessi;
 - costituisce punto d'incontro, collaborazione e confronto tra tutti i Club Territoriali (metodo Hudolin) che nell'ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale;
 - garantisce l'armonizzazione dei programmi a livello territoriale affinché si realizzi l'Approccio Ecologico-Sociale in modo uniforme su tutto il territorio di competenza;
 - promuove e sostiene progetti di cooperazione locale, regionale, nazionale ed internazionale con enti ed organismi italiani e non, che perseguono lo sviluppo e la tutela dei diritti dei cittadini.

CA

MR
Mel
RP

Art. 9 - Soci

Sono "Soci" dell'Associazione con diritto di voto tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del Consiglio direttivo. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

4. I soci hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

5. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art.15 del Codice del Terzo settore, facendone domanda scritta al presidente.

6. I soci contribuiscono al sostegno economico dell'Associazione con le quote associative, come stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

7. L'associazione tiene un libro degli associati, a cura del Consiglio direttivo.

8. La quota sociale è annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento o decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea.

Art. 10 - Esclusione e recesso

1. I soci possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di recedere dall'Associazione.

2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

3. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti stabiliti dal codice del terzo settore.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 12 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente dell'Associazione;
 - d) l'organo di controllo e revisione qualora se ne riscontri la necessità o l'obbligo di legge.
2. Le cariche associative sono rivestite dai soci, sono svolte a titolo di volontariato, gratuitamente, fatti salvi i rimborsi spese documentati, entro i limiti stabiliti dal codice del Terzo settore. L'assemblea può deliberare un compenso per l'organo di controllo e revisione contabile.
3. Le cariche sociali sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro o rapporto giuridico a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. Tutti i titolari di cariche associative non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione ai pubblici uffici.
5. L'Assemblea, il Consiglio direttivo e l'Organo di controllo e revisione dell'Associazione tengono un libro delle proprie adunanze e deliberazioni, ai sensi dell'art.15 del Codice del Terzo settore.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

1. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato con delega scritta. Ogni delegato non potrà avere più di una delega.
2. All'Assemblea partecipano di diritto: il Presidente, il vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.
4. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere e revocare quando previsto dalla legge i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale;

approvare il regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
deliberare le quote ed i contributi a carico dei Soci;

- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o deliberare di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) deliberare su ogni altro argomento attribuito per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in forma ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti.
3. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono effettuate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno trenta giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta fatta pervenire ai soci via posta, fax, mail, PEC, o a mano.
4. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o loro rappresentanti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate col voto favorevole dalla maggioranza dei soci presenti.
6. L'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.
7. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti nell'apposito libro soci.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.
9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso

EP 10 SA 02 RP

il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 15 - Consiglio Direttivo (C.D.) - composizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, il Vice Presidente e la Segretaria dell'associazione. I Presidenti, i Servitori-Insegnanti e i Tesorieri dei club e le famiglie dei club hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica quanto il presidente. Alla scadenza i suoi membri vengono designati ex novo dai Club senza possibilità di designazioni consecutive.
4. Le sedute del C.D. sono valide con la presenza di due terzi dei componenti in prima convocazione e con la maggioranza assoluta in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art 16 - Consiglio Direttivo - Convocazione

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta recapitata via posta, a mano, fax, mail o PEC.

Art. 17 - Consiglio Direttivo - Funzioni

1. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) provvedere all'elezione del Presidente scelto fra i candidati proposti dai Club, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
 - c) predisporre e sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, ove previsto, il bilancio sociale;
 - d) provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - e) proporre le modifiche dello Statuto;
 - f) proporre all'Assemblea Generale la composizione del Collegio dell'Organo di Controllo e Revisione;
 - g) stabilire di concerto col Presidente la data di convocazione dell'Assemblea Generale;
 - h) ogni altra funzione attribuita per statuto o per legge.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.

EP

SA

EC RP

2. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
4. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica nei Club.
5. Il Presidente è coadiuvato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, da una segreteria.
6. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.
2. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.
3. In caso di impedimento permanente o prolungato (non oltre 4 mesi) o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i sessanta giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno i componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CP    RP

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Risorse Economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) raccolte fondi;
 - d) donazioni o lasciti testamentari, con beneficio di inventario;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) entrate derivanti da attività diverse.

Art. 22 - Bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 31 maggio all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, e quello preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
4. Il patrimonio dell'associazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del cts, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Scritture contabili

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'impegno associativo volontario è strumento importante a disposizione dei soci per consolidare il percorso di crescita e maturazione anche nella promozione e protezione della salute e del benessere delle comunità; è inoltre necessario mantenere quanto più possibile

le associazioni vicine al territorio - per questo il consiglio direttivo convocherà l'assemblea per decretare la moltiplicazione dell'Associazione, qualora lo ritenga utile allo sviluppo dei programmi e, comunque, al raggiungimento del dodicesimo Club. La nuova ACAT andrà organizzata rispettando l'appartenenza, la continuità territoriale e la disponibilità dei soci.

3. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica o analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Regolamento

1. Può essere deliberato un regolamento, dall'Assemblea che, nel rispetto dello statuto, ne disciplini gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Art. 27 - Assicurazione

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile, ai sensi dell'art 18 del D.lgs 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto da questo Statuto, si applica il Codice del Terzo settore e, in via residuale e per quanto non previsto, il Codice Civile, si osservano le norme di legge, come pure sono da considerare nulle quelle norme contenute nel presente Statuto che fossero in contrasto con le disposizioni di legge. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, per la gestione della fase transitoria, sono confermati fino alla scadenza naturale.

Sanjambic
Goussellio
Lunardi
Stani
Benio
di
Cun

Kapko
Paloni Rachele